



Roma, 18/01/2016

OGGETTO: Legge di stabilità 2016 - rivalutazione dei beni di impresa (artt. 889-897)

La Legge di Stabilità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015), ai commi 889-897, prevede la facoltà di rivalutare i beni d'impresa tanto a fini civilisti che fiscali. La disciplina di riferimento è costituita dalla legge n. 342 del 21 novembre 2000, che è già stata oggetto di numerose riproposizioni nelle finanziarie degli ultimi anni.

Possono effettuare la rivalutazione dei beni di impresa i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, in pratica tutte le società di capitali e gli enti che svolgono attività commerciale, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali, le società di persone in contabilità semplificata e gli imprenditori individuali.

La rivalutazione dei beni deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (per le imprese con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, nel bilancio o rendiconto relativo al 2015), per il quale il termine di approvazione scade dopo l'entrata in vigore della legge di Stabilità 2016.

Contemporaneamente alla rivalutazione, è consentito effettuare l'affrancamento del saldo attivo, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali.

Soggetti interessati:

- società di capitali per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata residenti nel territorio dello Stato;
- società cooperative e di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
- persone fisiche che svolgono attività produttiva di reddito d'impresa;
- società in nome collettivo, in accomandita ed equiparate;
- aziende pubbliche e municipalizzate;
- enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale;
- enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che NON hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale;
- società ed enti non residenti, nonché le persone fisiche non residenti, che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato, mediante stabili organizzazioni.

dal 1947

Consulenza Manageriale
Advisory Finanziaria
Controllo di Gestione
Consulenza Amministrativa
Organizzazione Aziendale
Valutazioni e Perizie

Contabilità e Bilancio
Controllo Legale dei Conti
Revisione e Certificazione
Consulenza Tributaria e Iva
Commerciale - del Lavoro
Servizi Telematici

Via Benedetto Croce 6 - 00142 Roma
Tel +39 (06) 5423 96
Cell +39 (377) 7075 698
Fax +39 (06) 5423 9631
www.studiotrementozz.com | trementozzi@uni.net
P.IVA 06148070581



Beni rivalutabili

Sono quelli risultanti dal bilancio di esercizio in corso al 31/12/2014:

- le immobilizzazioni materiali, ammortizzabili e non
- le immobilizzazioni immateriali, costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati
- le partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie, detenute in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Beni che NON possono essere oggetto di rivalutazione:

- gli immobili e gli altri beni alla cui produzione e scambio è diretta l'attività d'impresa
- gli altri beni materiali e immateriali alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa (materie prime, merci, prodotti finiti, etc.), costi ad utilizzo pluriennale, partecipazioni non costituenti immobilizzazione finanziarie;
- l'avviamento, i costi pluriennali e i beni monetari (denaro, crediti, obbligazioni, comprese quelle convertibili, etc.)
- le partecipazioni che non siano di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, ancorché considerate di controllo o di collegamento ai sensi del citato articolo 2359 del codice civile.

La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Coerentemente con quanto previsto nelle precedenti leggi di rivalutazione e dalla prassi interpretativa (cfr. Circolari n. 11/E del 2009 e n. 18/E del 2006), si precisa quanto segue:

- la rivalutazione è applicabile anche ai beni completamente ammortizzati (cfr. articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 162 del 2001) e alle immobilizzazioni in corso, risultanti dall'attivo dello stato patrimoniale del bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2014;
- per effettuare la rivalutazione è necessario che i beni e le partecipazioni siano iscritti sia nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014, sia nel bilancio relativo all'esercizio successivo;

Le imprese che si avvalgono della facoltà di non tenere il registro dei beni ammortizzabili, in quanto trasferiscono le indicazioni ivi previste nel registro degli acquisti ai fini IVA, potranno fornire la prova richiesta dalla legge attraverso le indicazioni effettuate su tale registro. Per le imprese in contabilità semplificata, la rivalutazione dei beni d'impresa è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto (art. 15 della Legge n. 342/2000), da conservare e da esibire all'Amministrazione finanziaria in caso di richiesta, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.

Il limite massimo della rivalutazione, come stabilito all'articolo 11 della Legge n. 342 del 2000, è rappresentato dal valore economico del bene, che non potrà superare il costo di 'sostituzione'. In particolare, i valori iscritti in bilancio a seguito della rivalutazione non devono in alcun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni in base al loro "valore corrente", determinato in base alle quotazioni rilevate nei mercati regolamentati o al "valore interno" del bene. Tale ultimo valore è determinato sulla base della consistenza, della capacità produttiva e dell'effettiva possibilità economica di utilizzazione del bene nell'impresa.

Il saldo attivo di rivalutazione, da imputarsi contabilmente a capitale o ad una riserva in sospensione di imposta, può essere affrancato, in tutto o in parte, con applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali, nella misura del 10%.



Il maggior valore dei beni derivante dalla rivalutazione, a seguito del versamento di un'imposta sostitutiva dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali, nella misura del:

- **16% per i beni ammortizzabili;**
- **12% per i beni non ammortizzabili.**

è riconosciuto ai fini IRES ed IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo (2018) a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, con eccezione dei beni immobili per i quali il riconoscimento ha effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2017.

Le imposte sostitutive, sia per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione che per il riconoscimento del maggior valore di beni e partecipazioni, vanno versate in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Sono comunque compensabili con eventuali crediti disponibili.

Decadenza dei benefici

Nel caso di cessione a titolo oneroso, assegnazione ai soci, destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore, dei beni oggetto della rivalutazione in data anteriore all'inizio del quarto esercizio successivo (1° gennaio 2019) a quello nel cui bilancio è stata eseguita la rivalutazione (2015), ai fini del calcolo delle plusvalenze o minusvalenze derivanti si deve considerare il costo del bene prima della rivalutazione.

Studio Trementozzi